



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Varese

21100 Varese - Via Bernascone, 14
Tel. 0332 239360 - Fax 0332 238479
Internet: www.consulentilavoro.varese.it
E-mail: info@consulentilavoro.varese.it

Ente di Diritto Pubblico (Legge 11 gennaio '79 N. 12)
Cod. Fisc. 80010720128

Varese, 12/03/2015
Prot. 619/15/VLS/bz

CIRCOLARE n. 2 / 2015 **FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA – LE NOVITA'**

Come tutti i Colleghi ormai sapranno, il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, a cui si rimanda per i dettagli. I documenti ufficiali del Regolamento, la modulistica e le Norme Attuative (Circolare del Consiglio Nazionale n. 1110) sono reperibili nell'area "Formazione/La Normativa" del nostro sito www.consulentilavoro.varese.it

In questa sede vorremmo puntualizzare le novità più rilevanti.

EVENTI ACCREDITATI

Gli unici eventi formativi accreditati sono quelli organizzati da Ordini professionali, oppure svolti anche da altri soggetti, purchè autorizzati dal Consiglio Nazionale. Ciò significa che non è più possibile per i Colleghi richiedere l'accredito successivamente all'evento presentando al Consiglio Provinciale la richiesta in modo autonomo, e l'allegato II utilizzato a questo scopo fino ad ora è stato abolito.

MODALITA' E-LEARNING

La percentuale di crediti ammessi svolti in modalità e-learning è innalzata dal 30% al 40%

ESONERI

Non è più previsto l'esonero per i Colleghi che abbiano compiuto i 70 anni, né per i Consulenti del Lavoro che non svolgono l'attività professionale con qualsiasi modalità. Tutti coloro che risultano iscritti all'Ordine dovranno quindi rispettare l'obbligo formativo.

ATTIVITA' di INSEGNAMENTO

Tra le attività di insegnamento che permettono di conseguire crediti sono previsti anche i corsi in scuole secondarie, che si aggiungono ai corsi per praticanti, ed ai corsi universitari e post-universitari già previsti nel regolamento precedente.

EVENTUALI CREDITI INSUFFICIENTI NEL BIENNIO

Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, che dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. E' solo il caso di puntualizzare che tali crediti non potranno essere utilizzati anche nel biennio successivo, cioè quello in cui sono stati effettivamente conseguiti.

SANZIONI

La violazione dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce ora illecito disciplinare.

Cordiali Saluti.

Il Presidente
(dott.ssa Vera Lucia Stigliano)